



TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Giudice designato dott.ssa Della Aulbaldi,
sciolgendo la riserva assunta all'udienza del 12.11.2013,
letto l'atto introduttivo e la memoria difensiva di parte resistente,
visti gli atti e i documenti di causa,
visti i difensori delle parti alla udienza del 6 e dell'12.11.2013,
pronuncia la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di scoperazione efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. proposta da:

-Atto-

CONTRO

-Convenuto-

* * *

PREMESSO CHE

- Con atto di preccetto notificato in data 4.10.2013, [] intimava ad [] il pagamento della somma di €. 350.000,00, oltre interessi e spese legali, sulla base di titolo esecutivo costituito da assegno bancario n. 0010061209-00, tratto su conto corrente intestato a [] ed account presso la Banca []

- L'edelmo attore opponente chiede la sospensione del titolo esecutivo posto alla base del preccetto, eccipiendo, in primo luogo, la nullità dell'assegno, o comunque la sua indonabilità quale titolo esecutivo, ex art. 2 R.D. 21.12.1933 n. 1736, stante la mancanza del requisito di cui all'art. 1 n. 3 R.D. 21.12.1933 n. 1736, per essere lo stesso stato cassato e consegnato a maggio 2013 senza data e luogo di emissione, e, in secondo luogo, l'impossibilità del rapporto sostanziale, per essere stato l'assegno consegnato dall' [] a garanzia della restituzione al [] da parte della società [] S.p.a., di cui l' [] è legale rappresentante, della somma ivi indicata, restituzione avvenuta nel corso dell'anno 2013 tramite diverse rimesse. In particolare, i fatti sottesi alla presente controversia verivano così registrati all'inizio di febbraio 2013, conseguenza di [], è garanzia della restituzione da parte della società [] della somma di €. 150.000,00, tre assegni bancari, di cui due, tratti su conto corrente della società [] dell'importo di €. 100.000,00 ciascuno, ed uno, tratto su conto corrente di [] dell'importo di €. 150.000,00; al momento della consegna, le parti concordavano che la restituzione della complessiva somma di €. 350.000,00 avrebbe dovuta avvenire nel corso dell'anno 2013 tramite successive rimesse e che, prima di procedere ad ogni utilizzo dei titoli, le parti avrebbero

dovuto effettuare i conteggi del debito residuo in relazione alle diverse rimesse nel frattempo effettuate. Malgrado ciò, il 6.5.2013 il [] metteva improvvisamente all'incasso i tre assegni, ma in pari data provvedeva a "richiamarli" dietro consegna da parte dell' [] di altro assegno dell'importo di €. 330.000,00: si trattava proprio dell'assegno n. 10063209 di cui all'atto di preccato del 4.10.2013, che l' [] , recatosi ad [] nella stessa data del 6.5.2013, provvedeva a consegnare al [] "in bianco", cioè senza data e luogo di emissione, e con la sola indicazione dell'importo in lettere o numeri della cifra di €. 330.000,00; anche in quell'occasione le parti concordavano che di lì a breve avrebbero effettuato un conteggio di quanto effettivamente ancora dovuto dall' [] sulla base delle rimesse già effettuate, e che nel frattempo non sarebbero state intraprese ulteriori iniziative. Dopo circa due mesi, il [] rappresentava all' [] le necessità di sostituire il titolo con un assegno di pari importo, in quanto il titolo medesimo era stato depositato presso una banca che, essendo trascorsi 60 giorni, aveva sostituito lo avrebbe posto all'incasso; di conseguenza l' [] , recatosi ad [] , provvedeva a consegnare al [] un nuovo assegno dell'importo di €. 350.000,00 emesso dall' [] S.n.c., e il [] si impegnava a restituire in cambio l'altro assegno di pari importo, non appena ritirato dalla propria banca (che avrebbe fatto luogo alla restituzione solo previa consegna di altro titolo in sostituzione); ed anche in tale ultima occasione le parti si impegnavano a procedere appena possibile alle operazioni di calcolo del debito. La promessa (restituzione) dell'assegno personale dell' [] però non avvenne luogo, tanto che il [] si metteva in esecuzione con la notifica dell'atto di preccato del 4.10.2013. Segue, nell'atto di opposizione all'esecuzione, una ricostruzione dei pagamenti effettuati a favore del [] da parte della [] S.n.c., nel periodo da febbraio a luglio 2013, per un importo complessivo di €. 160.000,00, e da parte di [] nel periodo maggio-giugno 2013, per un importo complessivo di €. 223.000,00, e così per un totale di €. 383.000,00, addirittura superiore rispetto al debito di €. 350.000,00. In conseguenza di quanto sopra, la pretesa creditoria di cui all'atto di preccato del 4.10.2013 si sarebbe estinta sia in forza della novazione soggettiva (ex art. 1235 c.c.) verificatasi con la sostituzione dell'assegno personale dell' [] con un nuovo assegno della società [] S.n.c., consegnato al [] all'inizio di luglio 2013 per la medesima somma di €. per il medesimo importo, sia in forza dei pagamenti effettuati, per la complessiva somma di €. 383.000,00, a titolo di restituzione della somma originaria di €. 330.000,00;

- I gravi motivi allegati ai fini della domanda di sospensione vengono individuati, oltre che nel *sensu stricto* insito nelle considerazioni sopra esposte, nel *particulum* in via derivante dalla consistenza dell'importo presentato, dal rischio legato alla moltiplicazione di garanzie per l'adempimento di una modesta obbligazione nella disponibilità del [], dal rischio di subire da parte delle banche, a seguito dell'esecuzione per un importo così elevato, unilaterali decisioni di chiusura dei rapporti in corso, dalla notifica di un atto di pignoramento immobilare nel frattempo avvenuta su richiesta del [], il tutto in una situazione di estrema difficoltà del [] sottoposto dal 22.7.2013 alla misura della custodia domiciliare, di provvedere di persona alla cura dei propri affari;

- Parte convenuta, costituitasi nel presente procedimento, chiede il rigetto della domanda di sospensione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte, e in particolare rifermando che: i rapporti tra il [] e l' [] intrezzavano nel 2010; il [] consegnava via via somme di denaro per l'accensione di polizze assicurative da parte della [] S.n.c., quantificate in complessivi €. 524.000,00, ottenendo la restituzione -poiché nel frattempo [] non provvedeva a fornire prova dell'accensione delle polizze- di complessivi €. 133.000,00; anche i tre assegni del complessivo importo di €. 350.000,00 (di cui due da €. 100.000,00 n. 16932153 e 16932154 tratti su un conto corrente intestato alla [] S.n.c. presso la Banca [], Agenzia di Pescara, e uno da €. 150.000,00 n. 10063207 tratto su un conto corrente intestato ad [] presso la Banca []) venivano consegnati come restituzione delle somme già corrisposte dal []; in data 6.5.2013 il [] stanca delle continue accuse dell' [] che nel

frattempo non provvedeva a fornire prova dell'accensione delle polizze, poneva all'incasso i tre assegni, ma il richiamava in data 10.5.2013 a seguito delle insistenti richieste dell'[] che comunicava l'assenza di fondi e, per ottenere il richiamo, offriva al [] la consegna di un unico assegno, del medesimo importo di €. 350.000,00. Quindi, da un lato si trattava della corresponsione di una somma dovuta visto che, a fronte di un debito originario di €. 324.000,00 e della restituzione di €. 133.000,00, residuava un debito di €. 391.000,00; dall'altro, non si trattava di un assegno privo di data, perché (v. pg. 10-11 della memoria di costituzione) "in realtà fu l'[] ad apporre la data del 3.7.2013. Certamente un postdatato, ma necessario se si pensa che l'[] aveva supplicato il [] di richiamare gli assegni (precedentemente consegnati) per assenza di fondi, e quindi non poteva apporre la data del 10.5.2013 perché si sarebbe ritrovato nella medesima condizione, di non poterli pagare per mancanza di fondi, e per questo appose la data di luglio 2013, quando avrebbe ricostituito la provvista, cosa che non è più avvenuta. La mancanza di fondi comunque proprio la prova che fu l'[] ad apporre la data non potendo rischiare che il [] ponesse all'incasso l'assegno prima di un certo periodo (che l'[] indicò come luglio 2013". Parte resistente contestava infine la circostanza della successiva consegna di un altro assegno del medesimo importo di €. 350.000,00, consegnato in sostituzione di quello originario di cui all'atto di preccato.

* A sostegno delle opposte ricostruzioni dei fatti, entrambe le parti producevano documentazione (in particolare matrici di assegni, estratti conto, quietanza liberatoria del 24.6.2013 doc. 13 di parte attrice) volta a comprovare i singoli pagamenti rispettivamente effettuati o ricevuti.

RITENUTO CHE

« I "gravi motivi" in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., può essere disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo vanno ritenuti sussistenti in presenza del *falsus boni habens* e del *particularium in iure*; nel caso di specie, l'opposizione appare *prima facie* fondata, in quanto, al di là della precisa ricostruzione dei fatti (dazione dell'assegno in garanzia, secondo l'attore, o in pagamento, secondo il convenuto) e della esatta quantificazione del debito dell'[] nei confronti del [], può dirsi accertata, sulla base delle considerazioni svolte da entrambe le parti, che l'assegno n. 10063209 dell'importo di €. 350.000,00, sulla cui base veniva notificato l'atto di preccato in data 4.10.2013, veniva consegnato dall'[] a fronte del richiamo, a maggio 2013, dei tre assegni dell'importo complessivo di €. 350.000,00 sopra descritti, già il [] avvenuto posto all'incasso il 6.3.2013. Tale circostanza consente già di per sé di ritenere che la data del 3 luglio 2013, apposta con un timbro sull'assegno stesso (v. fotocopia doc. 11 di parte convenuta) sia successiva alla data di emissione. Secondo la parte attrice, la circostanza della mancanza della data e del luogo di emissione è argomentabile, quanto al luogo, dalla diversità di grafia rispetto al resto dell'assegno, e quanto alla data dal fatto che la stessa sia stata apposta con un timbro e non a penna; inoltre, che la sottoscrizione da parte dell'[] dell'assegno sia avvenuta nel maggio del 2013 e non il 3 luglio 2013 emerge dalla circostanza - significativa anche a parere di questo Giudice - che tale assegno riporta un numero progressivo (il n. 10063209) immediatamente antecedente a quello (il n. 10063210) dell'assegno di €. 73.000,00 messo all'incasso dal preccato [] in data 17.5.2013 (v. doc. 14a e 14b di parte attrice, che trovano corrispondenza nel doc. 7 allegato alla memoria difensiva di parte convenuta). Secondo le argomentazioni della parte convenuta, invece, anche la data fu apposta dall'[], pur se necessariamente successiva rispetto al momento dell'emissione dell'assegno (visto che in quel momento lo stesso sarebbe stato privo di copertura); in effetti, della ricostruzione dei fatti che emerge dalla lettura della memoria difensiva appurò chiaro l'assunto che l'assegno posto alla base dell'atto di preccato del 4.10.2013 fosse un assegno postdatato. Ad ogni modo, pur non potendo dilungarsi allo stato risolto il dubbio se la data del 3 luglio 2013 sia stata apposta dall'[] o dal [], ma potendo invece dirsi *accertato* che l'assegno fu smesso per consentire il richiamo, avvenuto a maggio 2013, dei tre assegni posti all'incasso il 6.3.2013, e dunque fu *posto* a maggio 2013 pur tenendo la data del 3 luglio 2013, alla luce della giurisprudenza, richiamata dalla parte

attile, relativa sia all'assegno privo di data (Cass. 10617/1996, Cass. 5039/1996, Cass. 14158/2001, Cass. 10731/2002, Cass. 13949/2006, Cass. 23580/2011, Cass. 2160/2006), sia all'assegno postdatato (Cass. 5069/2010), può ritenersi esclusa l'identità dell'assegno a valere quale titolo esecutivo: dalla giurisprudenza sopra citata emerge infatti che se l'assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento, potendo presumersi "jus in fieri" l'esistenza del rapporto sottostante, l'assegno postdatato, pur non essendo nullo, non può tuttavia valere come titolo esecutivo (così Cass. 5069/2010: "La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con ballo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale").

- La consistenza dell'importo preiscritto e il concreto rischio dell'attore opponente di subire, nel corso del giudizio di opposizione, l'appropriazione di beni immobili, nonché il rischio di subire, da parte delle banche, la chiusura dei vari rapporti attualmente in corso, inclusivo infine a ritenere assistente, nel caso di specie, anche il *periculum in morte*.

TOM

Il Tribunale di Spoleto, pronunciando ex art. 615 c.p.c. nella causa tra le parti di cui in epigrafe, rinvia ad altra istanza ed eccezione disattense.

1. sceglie l'istanza di sospensione proposta da ;
 2. dispone e dichiara la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'assegno bancario n. 001063209-00 dell'importo di € 350.000,00, tratto su conto corrente intestato ad ed acceso presso la Banca
 3. S.p.a., Filiale di Torino;
 4. conferma l'udienza del 24.2.2014, ore di ritr.
 4. speso al medico.

Cod. Marca in Spazio, II 16 novembre 2013.

Digitized by srujanika@gmail.com

Il Giudice designato
Dott.ssa Della Ambra

TRIBUNALE DI SPOLETO
Decreti in Cancelleria oppo-

18 NOV 2022